

N.°

	/	
--	---	--

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO FERROSI

tra

(1) CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ED IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI ACCIAIO, con sede a Milano, Via G. B. Pirelli 27, Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12286130153, in persona del Presidente Rag. Franco Gnudi, o del Direttore Generale Dr. Antonio Russo (“CNA”)

e

(2) _____
con sede a _____
codice fiscale/P. IVA n. _____, in persona del suo _____
debitamente autorizzato, signor _____
 (“CONVENZIONATO”)

VISTO E PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- in data 23 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra ANCI e CONAI il nuovo Accordo Quadro ai sensi dell’art. 224 del D.lgs. 152/06;
- l’accordo di programma quadro tra ANCI e CONAI, previsto dall’art. 224, comma 5, del D.lgs. 152/06, regola le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche simili (f.m.s.) effettuata dalle pubbliche amministrazioni e disciplina le modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme al fine di garantire ai Comuni il ritiro ed il reimpiego tramite i Consorzi di Filiera di cui all’art. 223 del D.lgs 152/06;
- con apposito Allegato Tecnico dell’accordo di programma quadro, allegato alla presente convenzione, è stato stabilito di dare attuazione all’accordo medesimo mediante la stipula di specifica convenzione tra il Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi di Acciaio ed i Comuni o soggetti da questi delegati;

CONSIDERATO CHE

con la presente Convenzione le Parti, come sopra identificate, intendono dare attuazione al sopra citato Accordo Quadro ANCI-CONAI e all’Allegato Tecnico nei limiti e alle condizioni che competono alla Convenzione medesima;

CONCORDANO CHE

- formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:
 - a) i visto, le premesse e i considerato;
 - b) l'Accordo Quadro ANCI-CONAI;
 - c) gli allegati A1) Dettaglio e modalità di esecuzione delle attività, A2) Dettaglio e modalità di esecuzione delle attività di comunicazione;
 - d) le Condizioni Generali di cui all'Allegato 1;
 - e) l'Allegato Tecnico Imballaggi Ferrosi di cui all'Allegato 2, compresi gli Allegati per la trasmissione dati alla Banca Dati ANCI-CONAI;
 - f) il modello di Delega di cui all'Allegato 3;
 - g) il modello di Dichiarazione Provvisoria di cui all'Allegato 4;
 - h) il Prospetto Informativo sul Convenzionato e sul servizio di raccolta differenziata di cui all'Allegato 5;
 - i) la scheda per la gestione dei corrispettivi di cui all'Allegato 6;
 - j) l'elenco esemplificativo dei rifiuti di imballaggio ferrosi di competenza del CNA di cui all'Allegato 7;
- con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti assumono tutti gli obblighi, gli oneri e gli impegni previsti a proprio carico negli allegati di cui al punto precedente;
- le Parti si impegnano altresì a comunicare ogni informazione rilevante per la corretta esecuzione della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti riceve un originale della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, _____

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le seguenti clausole sottoindicate delle Condizioni Generali di cui all'Allegato 1 della CONVENZIONE:

Art. 4: Obblighi a carico del CONVENZIONATO;

Art. 5: Impegni del CNA;

Art. 7: Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE;

Art. 8: Ulteriori Responsabilità;

Art. 12: Penali;

Art. 17: Clausola compromissoria.

Milano, _____

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

ALLEGATO A1) DETTAGLIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Bacino di raccolta (*) (comuni / consorzio di comuni)	n. abitanti	Gestore del Servizio (se diverso dal Convenzionato)

(*) Si riporta la lista dei Comuni che hanno rilasciato Delega a favore del Convenzionato, inviandone copia a CNA, o di cui il Convenzionato ha inviato Dichiarazione Provvisoria (All.4). Ulteriori comuni serviti verranno integrati in Convenzione con comunicazione scritta.

Informazioni sul Servizio di Raccolta Differenziata		
Modo di raccolta:	<input type="checkbox"/> stradale <input type="checkbox"/> porta a porta	<input type="checkbox"/> isola ecologica <input type="checkbox"/> altro
Tipo di attrezzatura:	<input type="checkbox"/> container <input type="checkbox"/> campana	<input type="checkbox"/> cassonetto <input type="checkbox"/> sacco/bidoncini
Tipologie di raccolta:	<input type="checkbox"/> monomateriale (metalli) <input type="checkbox"/> multipesante (vetro-metalli)	<input type="checkbox"/> multileggero (plastica-metalli) <input type="checkbox"/> altro

Quantità disciplinate (dati o stima degli imballaggi ferrosi raccolti)	
Anno	Tonnellate
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	

Elenco PIATTAFORME	Indirizzo	Prov.	Fascia di Qualità (*)

(*) Nel caso in cui si utilizzi una nuova Piattaforma, la fascia di qualità da attribuire al materiale sarà determinata al primo conferimento utile verso l'Operatore incaricato.

Elenco OPERATORI incaricati CNA	Indirizzo	Quota imballaggi di competenza (%)
<i>Firma Operatore per accettazione</i>		
<i>Firma Operatore per accettazione</i>		

Nel caso in cui la distanza tra PIATTAFORMA e OPERATORE sia superiore a 25 Km, i costi inerenti al trasporto del materiale saranno pattuiti tra il CONVENZIONATO e l'OPERATORE.

Frazioni estranee > 5%:

Smaltimento a carico del CONVENZIONATO. Modalità e costi sono concordati direttamente tra CONVENZIONATO e l'OPERATORE incaricato da CNA.

Aggiornamenti e/o integrazioni:

Eventuali aggiornamenti e/o integrazioni a quanto specificato nella presente Convenzione dovranno essere comunicati a mezzo fax al Consorzio Nazionale Acciaio entro 15 gg. dal loro verificarsi.

Trasmissione fatture:

Il CONVENZIONATO emetterà fattura, con IVA ai sensi di legge, al Consorzio Nazionale Acciaio con cadenza mensile per il mese appena concluso e in ogni caso non oltre 60 giorni dal prelievo del materiale presso la Piattaforma concordata.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture verranno segnalati al Comitato di Verifica di cui all'articolo 8 della parte generale dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato è tenuto tassativamente ad allegare alla fattura copia dei Formulare di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti (o un documento equivalente). Sui FIR dovrà essere tassativamente riportato il numero della Convenzione.

Nel caso CNA rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati di cui sopra è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Convenzionato.

I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di CNA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture come sopraccitato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.

ALLEGATO A2) DETTAGLIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Interventi di informazione e sensibilizzazione	
Numero abitanti del bacino	
Periodicità	Annuale
Contributo per bacino convenzionato	Pacchetto comunicazione CNA
Altre modalità, eventualmente da concordare, anche in relazione alle azioni del Convenzionato a supporto delle iniziative del Consorzio Nazionale Acciaio	

PATTUIZIONE SPECIALE DELLA CONVENZIONE

N° _____ / _____

La presente Convenzione presuppone la gestione diretta dei rifiuti di imballaggio ferroso da parte del Comune o una delega validamente conferita e tuttora efficace da parte del Comune al Gestore del servizio, o ad altro soggetto terzo da questi delegato.

In caso di variazioni da parte del Comune circa il destinatario della delega, il Convenzionato deve tempestivamente darne comunicazione al CNA; la mancata o ritardata comunicazione di variazioni comporta la prosecuzione della validità della Convenzione.

Milano, _____

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

CORRISPETTIVI PREVISTI
DALL'ACCORDO QUADRO ANCI-CONAI

<i>FASCIA QUALITÀ</i>	<i>CORRISPETTIVI</i>
<i>% impurità</i>	<i><u>ANNO 2009</u></i>
<i>fino al 5 %</i>	<i>82,24 Euro/ton</i>
<i>oltre 5 e fino a 10 %</i>	<i>69,67 Euro/ton</i>
<i>oltre 10 e fino a 15 %</i>	<i>57,11 Euro/ton</i>
<i>oltre 15 e fino 20 %</i>	<i>37,69 Euro/ton</i>

ALLEGATO 1

CONDIZIONI GENERALI

1. Definizioni

Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:

- (a) **“ACCORDO QUADRO”**: l'accordo di programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI il 23 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 224 del D.lgs. 152/06, costituente parte integrante e sostanziale delle presenti CONDIZIONI GENERALI.
- (b) **“ALLEGATO TECNICO”**: l'allegato tecnico relativo agli imballaggi ferrosi, sottoscritto da ANCI e CNA, inclusi gli Allegati A e B, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto e dell'ACCORDO QUADRO;
- (c) **“BACINO DI RACCOLTA”**: l'area territoriale espressa in numero di abitanti serviti, oggetto di cui alla CONVENZIONE;
- (d) **“CNA”**: il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi di Acciaio, istituito ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, con statuto approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente il 15 luglio 1998 (in G.U. del 12.8.1998, Serie Generale n. 187);
- (e) **“COMUNI”**: le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art 218, comma 1, lettera t, del DECRETO;
- (f) **“CONDIZIONI GENERALI”**: le presenti CONDIZIONI GENERALI aventi ad oggetto la regolamentazione della Raccolta Differenziata e del RECUPERO dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO e FMS;
- (g) **“CONVENZIONATI”**: i COMUNI, anche organizzati nelle forme previste dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i GESTORI (questi ultimi aventi titolo in base a delega del COMUNE) o gli altri soggetti (es. Autorità d'Ambito o di Bacino) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la CONVENZIONE;
- (h) **“CONSORZI DI COMUNI”**: i COMUNI di cui al punto e) delle definizioni, riuniti in Consorzi ai sensi della vigente normativa;
- (i) **“DECRETO”**: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come successivamente modificato ed integrato;
- (l) **“DELEGA”**: l'atto redatto secondo lo schema tipo allegato alla presente Convenzione, con il quale il Comune autorizza il Gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con CNA;
- (m) **“F.M.S.”**: le frazioni merceologiche similari, ovvero rifiuto esclusivamente ferroso non costituito da imballaggio oggetto di raccolta differenziata;
- (n) **“FRAZIONI ESTRANEE”** o **“IMPURITA' ”**: i rifiuti non ferrosi come rilevati all'Allegato A1. Non si intendono FRAZIONI ESTRANEE parti, anche merceologicamente diverse, solidali con l'imballaggio all'origine;

- (o) **“GESTORI”**: i soggetti delegati dai COMUNI che effettuano il servizio di Raccolta differenziata e/o di selezione di rifiuti di imballaggio e F.M.S.;
- (p) **“OPERATORI”**: aziende specializzate nell’ambito del recupero di rottami ferrosi che, in collaborazione con CNA e da questi delegati, curano la riqualificazione nonché l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
- (q) **“PARTI”**: CNA e il CONVENZIONATO;
- (r) **“PIATTAFORMA”**: luogo in cui vengono conferiti i rifiuti una volta raccolti e dove CNA provvede a prelevarli;
- (s) **“RECUPERO”**: le attività previste nell’Allegato C) del DECRETO;
- (t) **“RICICLAGGIO”**: le attività di recupero di materia;
- (u) **“RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”**: i rifiuti di imballaggio ferrosi, ai sensi dell’ art. 218, comma 1, lettera f, del DECRETO, come definiti all’art.1 dell’Allegato Tecnico dell’ACCORDO e compresi principalmente nei codici CER 150104, 191202, 200140, di cui si riporta elenco non esaustivo all’Allegato 7;
- (v) **“RIFIUTI URBANI”**: i rifiuti ai sensi dell’ art. 184 comma 2 del DECRETO;
- (w) **“SMALTIMENTO”**: le operazioni previste nell’Allegato B del DECRETO;
- (z) **“STOCCAGGIO”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera l, del DECRETO.

2. Finalità ed ambito di applicazione

- 2.1 Finalità della CONVENZIONE è la regolamentazione dei reciproci obblighi e diritti delle PARTI, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal DECRETO e dalle disposizioni dell’ACCORDO QUADRO e dell’ALLEGATO TECNICO.

3. Oggetto della Convenzione

- 3.1 Le PARTI intendono disciplinare la RACCOLTA DIFFERENZIATA, da parte del CONVENZIONATO, dei rifiuti di imballaggi ferrosi, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DECRETO, dall’ACCORDO QUADRO e dal relativo ALLEGATO TECNICO.
- 3.3 L’Allegato A1 illustra dettagliatamente le modalità tecniche di esecuzione della Convenzione.

4. Obblighi a carico del CONVENZIONATO

- 4.1 Il CONVENZIONATO si impegna a svolgere le attività di propria competenza, così come indicate nell’Allegato A1 con la massima diligenza.
- 4.2 Le PIATTAFORME presso cui conferire i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO raccolti dovranno essere tassativamente concordate tra le PARTI (indicandone l’ubicazione nell’Allegato A1), comprese le eventuali successive modifiche.

- 4.3 Nel caso in cui il CONVENZIONATO si avvalga di un terzo per il conferimento in PIATTAFORMA, resta esclusa qualsiasi responsabilità di CNA nei confronti del terzo di cui il CONVENZIONATO si avvale.
- 4.4 Il CONVENZIONATO si impegna altresì a promuovere, direttamente o indirettamente nell'ambito delle campagne finanziate da CNA, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta.
- 4.5 Il CONVENZIONATO si impegna a comunicare a CNA, con cadenza non superiore al trimestre, e ad aggiornare costantemente e tempestivamente i dati relativi alle modalità di raccolta e ogni altra informazione connessa alla esecuzione della presente Convenzione.
- 4.6 I CONVENZIONATI, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvedono alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle frazioni estranee ai sensi dell'ALLEGATO TECNICO.
- 4.7 Ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato Tecnico, i CONVENZIONATI sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a: informazioni anagrafiche, rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione, rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti, rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico, come dettagliatamente riportato all'Allegato A dell'Allegato Tecnico.
- 4.8 I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente internet, resi disponibili da ANCI, con le scadenze di cui al punto 10 dell'Allegato Tecnico. Il mancato invio verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

5. Impegni del CNA

- 5.1 CNA svolgerà, direttamente o attraverso soggetti delegati, quanto previsto dal DECRETO e dall'ACCORDO affinché i CONVENZIONATI e tutti i soggetti comunque delegati agiscano in conformità degli accordi assunti con la presente Convenzione.
- 5.2 Nei limiti di quanto sopra specificato, CNA si impegna a comunicare ai soggetti interessati gli OPERATORI e gli impianti di smaltimento più vicini alle PIATTAFORME, nonché nuovi o diversi OPERATORI qualora a suo giudizio insorgessero ostacoli al conferimento presso quelli originariamente individuati, ovvero ove esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedessero. Resta inteso che eventuali variazioni dovranno essere concordate con il CONVENZIONATO.
- 5.3 CNA, anche tramite gli OPERATORI ad esso collegati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici nonché ogni altra condizione economico-normativa, relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
- 5.4 Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato Tecnico, CNA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato all'Allegato B dell'Allegato Tecnico.

- 5.5 I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente internet, resi disponibili da ANCI, con le scadenze di cui al punto 11 dell'Allegato Tecnico.

6. Diritti di proprietà

La proprietà viene acquisita da CNA nel momento in cui i Rifiuti di imballaggio verranno conferiti all'OPERATORE di riferimento, o diverso OPERATORE eventualmente indicato da CNA ai sensi del precedente art. 5.2. In sede locale potrà essere definito dalle PARTI un diverso momento di passaggio.

7. Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE

- 7.1 Nel caso di ritiro presso l'OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, CNA e/o l'OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui all'art. 9.1.1, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno riconosciuti anche i costi di TRASPORTO e di SMALTIMENTO.

8. Ulteriori responsabilità

- 8.1 Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
- 8.2 Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l'esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da CNA, con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.

9. Corrispettivi e fatturazione

9.1 Corrispettivi per i servizi del CONVENZIONATO

9.1.1 I corrispettivi che CNA si impegna a riconoscere al CONVENZIONATO per i servizi da quest'ultimo forniti, salvo quanto pattuito in caso di servizi aggiuntivi, sono determinati in conformità a quanto convenuto nell'ACCORDO QUADRO e negli atti disposti in esecuzione di tale accordo (vedi ALLEGATO TECNICO punto 5a).

9.1.2 Il CONVENZIONATO provvederà ad emettere fattura nei confronti di CNA con cadenza mensile per il mese appena concluso e in ogni caso **non oltre 60 giorni dal prelievo del materiale** dalla PIATTAFORMA, secondo modalità di trasmissione definite con CNA nell'Allegato A1. Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture verranno segnalati al Comitato di Verifica di cui all'articolo 8 della parte generale dell'Accordo Quadro.

9.2 Effettuazione dei pagamenti

I pagamenti di cui al presente articolo saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

10. Campagne di comunicazione

- 10.1 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, CNA realizza a proprie spese in collaborazione con i CONVENZIONATI almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ferrosi. Condizioni, modalità e tempi di tali attività sono definiti dall'Allegato A2.

11. Durata

- 11.1 La CONVENZIONE acquista efficacia a far data dalla sua sottoscrizione ad opera di entrambe le parti e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013, ovvero finché resterà in vigore l'Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.5.
- 11.2 Alla scadenza di tale termine la CONVENZIONE si intenderà automaticamente rinnovata, fatta salva la disdetta di una delle PARTI comunicata secondo le modalità indicate ai punti 11.6, 11.7, 11.8. A decorrere dalla data di recesso il CNA sarà sollevato da qualsiasi obbligo di ritiro.
- 11.3 Eventuali modifiche e adeguamenti che dovessero avvenire nell'ACCORDO QUADRO e/o nell'ALLEGATO TECNICO relativo ai rifiuti di imballaggio ferrosi dovranno intendersi automaticamente recepite ad integrazione o modifica della presente CONVENZIONE.
- 11.4 Nel caso in cui il CONVENZIONATO abbia sottoscritto la CONVENZIONE sulla base di una DELEGA, la durata della CONVENZIONE coincide con quella prevista per la DELEGA.
- 11.5 Tenuto conto della decorrenza dal 1° gennaio 2009 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, a quei CONVENZIONATI che, a tale data, avevano in essere con CNA una CONVENZIONE stipulata in vigenza del precedente Accordo Quadro, i corrispettivi di cui alla presente Convenzione saranno applicati a decorrere dalla stessa data.
- 11.6 Durante tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro il Convenzionato può recedere dalla convenzione dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni al CNA e all'Operatore incaricato. Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione.
- 11.7 Il Convenzionato che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente la convenzione disdetta, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre allo stesso Convenzionato non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dal presente allegato tecnico.
- 11.8 Superati i 24 mesi di assenza conferimenti da parte del Convenzionato, il CNA si riserva il diritto di disdire la Convenzione. Tale termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi qualora il Convenzionato manifestasse la volontà di attivare i conferimenti, ovvero cedere delega ad altro Convenzionato, ovvero in presenza di comprovate problematiche territoriali.

12. Penali

- 12.1 Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di materiale proveniente da raccolta differenziata effettuata fuori privativa, spetterà a CNA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate in Allegato A1. E' fatto salvo il maggior danno.

- 12.2 Nei casi di cui al precedente art. 12.1 sarà inoltre facoltà di CNA recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso nei confronti del CONVENZIONATO dandone comunicazione al CONAI, all'Osservatorio Rifiuti di cui all'art. 161 del DECRETO e s.m.i. ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.

13. Cessione, modifiche, comunicazioni

- 13.1 Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell'altra Parte;
- 13.2 Qualsiasi modifica alla CONVENZIONE non avrà efficacia alcuna se non redatta per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi Rappresentanti delle PARTI a ciò autorizzati;
- 13.3 Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione tra le PARTI in merito alla CONVENZIONE dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

CNA:

**CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO
ED IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO**

Via G. B. Pirelli, 27 – 20124 MILANO

Tel: 02/398008.1 Fax: 02/66712656

info@consorzio-acciaio.org

CONVENZIONATO:

NOME:

INDIRIZZO:

REFERENTE:

RUOLO:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

o ad altro indirizzo eventualmente comunicato nelle forme di cui sopra ad una delle PARTI.

14. Controversie

- 14.1 In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell'Allegato Tecnico, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.

15. Pattuizioni tra le PARTI

- 15.1 La CONVENZIONE, unitamente agli Allegati in essa contenuti, costituisce gli accordi intercorsi tra le PARTI in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le PARTI.

16. Tutela della Privacy

16.1 Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (da qui in avanti il "Codice Privacy"), il CNA con sede in Milano, Via G. B. Pirelli 27, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri CONVENZIONATI sull'utilizzo dei propri dati personali. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

- acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto;
- rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione commerciale dei rapporti con i convenzionati (comunicazione e fatture);
- servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- gestione del contenzioso.

Il rifiuto a fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale. All'interno del Consorzio i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore sono gli addetti alla contabilità, ai servizi generali, all'area tecnica ed amministrativa. Il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la correzione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice Privacy approvato con il D.lgs. n.196/2003 potrà essere esercitato rivolgendosi al responsabile generale del trattamento.

17. Clausola Compromissoria

17.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le PARTI in ordine alla CONVENZIONE comprese quelle relative alla validità, all'esecuzione, alla risoluzione e all'interpretazione della CONVENZIONE ed ai diritti ed obblighi ad essa connessi, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di Arbitri, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale di Milano, che le PARTI dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Ciascuna delle PARTI avrà diritto di nominare un Arbitro, mentre il terzo Arbitro, che avrà funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, sarà nominato dal presidente del Tribunale competente per territorio. In via generale, la sede dell'arbitrato è, per il Convenzionato avente sede nelle regioni del nord Italia: Milano; nelle regioni del centro Italia e Sardegna: Roma; nelle regioni del sud Italia e Sicilia: Napoli; salvo diverso accordo tra le parti.

17.2 Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

17.3 In via generale, la sede competente dell'arbitrato è Milano, salvo diverso accordo tra le PARTI.

Milano, _____

CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO

(Timbro e firma)

CONVENZIONATO

(Timbro e firma)

ALLEGATO 2

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI FERROSI (ACCORDO ANCI - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

Il presente allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base ferrosa primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata, che rappresenta la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero.

Altre forme integrative di raccolta di rifiuti di imballaggi ferrosi, parimenti concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo, sono indicate nel Piano Specifico di Prevenzione e nella convenzione del CNA.

Le disposizioni che seguono riflettono quanto previsto dall'Accordo Quadro Anci-Conai siglato in data 23 dicembre 2008.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato CNA, e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

- a) Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da raccolta differenziata. CNA, direttamente o tramite Operatori incaricati, si impegna alla presa in carico del materiale, e alla conseguente acquisizione della titolarità/disponibilità senza riserve, presso le piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.
CNA e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi, raccolto nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato.
Ove possibile, l'ANCI direttamente o attraverso i gestori del servizio potrà disporre una lista delle proprie piattaforme utili, che sarà integrata con le segnalazioni fornite dagli Operatori incaricati da CNA. L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro 25 km stradali dal centro geografico dell'ambito di raccolta. Per distanze superiori o per conferimenti da isole minori il Convenzionato e l'Operatore designato in convenzione concorderanno l'onere dovuto.
- b) Le convenzioni locali disciplineranno, anche con attenzione ai sistemi territoriali di cui al punto 6.1.b dell'Accordo Quadro, le modalità e le condizioni economiche di eventuali conferimenti diretti da parte del Convenzionato agli impianti di riciclaggio del rifiuto ferroso raccolto, nonché del ritiro dalla piattaforma dello stesso, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.
- c) Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
- d) Il conferimento ed il ritiro del rifiuto a base ferrosa avviene di norma in forma sfusa. Qualora risulti opportuno, CNA, anche attraverso i propri Operatori, ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi quali pressatura ed effettuazione dei carichi; le parti potranno, in sede locale, definire i relativi corrispettivi.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

- a) Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di Prevenzione predisposto da CNA ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 152/06. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all' art. 205 del D.lgs. 152/06, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell' art. 225, comma 6, del D.lgs. 152/06 e ai relativi Piani Provinciali;
- b) Qualora sia attivata una metodica di raccolta promiscua, ovverosia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche della medesima composizione, pur se non riconducibili agli imballaggi (f.m.s.), il convenzionato CNA potrà collocare sul libero mercato le suddette fms oppure cederle all'operatore CNA sulla base di un libero accordo tra le parti.

5. CORRISPETTIVI, ONERI DI SMALTIMENTO E QUALITÀ

- a) Il corrispettivo per la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da corrispondere ai Convenzionati è indicato nella tabella seguente, che riporta altresì le fasce di qualità (frazioni estranee) e i relativi oneri di smaltimento.

La percentuale di frazioni estranee, rifiuti non ferrosi non solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa senza variazioni di corrispettivo nella misura del 5% in peso.

I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell' Accordo Quadro al punto 3.3.

Frazioni estranee	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino a 5%	82,24	a carico C.N.A. (Operatore)
Oltre 5% e fino a 10%	69,67	a carico del Convenzionato
Oltre 10% e fino a 15%	57,11	a carico del Convenzionato
Oltre 15% e fino a 20%	37,69	a carico del Convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, CNA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Nel caso di convenzioni che prevedano il ritiro da parte del Convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente art. 3.

- b) CNA, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, presente sul carico, all'atto del conferimento presso la piattaforma o presso l'Operatore incaricato, anche mediante verifiche a sorpresa, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti.
- c) Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione della verifica di un campione a carico di CNA, secondo le seguenti modalità:
- individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;
 - pesatura del campione individuato;
 - cernita dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa;
 - cernita dei rifiuti ferrosi non da imballaggio (f.m.s.);

- e. pesatura delle frazioni cernite;
- f. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rif. Imb. cerniti} + \text{Peso rif. ferrosi non da imballaggio})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

- d) Un'eventuale verifica annuale, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente. Nel caso in cui venga respinto del materiale per frazioni estranee superiori al 20% in peso, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuata, presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata, un'analisi in contraddittorio del campione del rifiuto a base ferrosa conferito, secondo la procedura di cui sopra e con spese a carico del richiedente.

6. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CNA, per i rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti, con cadenza mensile.

Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti o un documento equivalente; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione.

Eventuali ritardi nell'emissione delle fatture verranno segnalati al comitato di verifica di cui all'articolo 8 della parte generale dell'Accordo Quadro.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

7. RECESSO/RIENTRO DALLE CONVENZIONI

- a) Durante tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro il Convenzionato può recedere dalla convenzione dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni al CNA e all'Operatore incaricato.

Considerate le esigenze di programmazione delle attività di riciclo, il recesso può comunque essere esercitato non prima di diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione.

- b) Il Convenzionato che ha esercitato il recesso ha facoltà di sottoscrivere nuovamente la convenzione disdettata, con vigenza dal 1° gennaio di ciascun anno e alle condizioni in vigore a tale data. Qualora la richiesta di rientro fosse formulata successivamente al 30 settembre allo stesso Convenzionato non spetterà alcun corrispettivo, ferma restando la garanzia del ritiro senza oneri alle condizioni qualitative previste dal presente allegato tecnico.
- c) Superati i 24 mesi di assenza di conferimenti da parte del Convenzionato, il CNA si riserva il diritto di disdire la Convenzione. Tale termine viene prorogato di ulteriori 6 mesi qualora il Convenzionato manifestasse la volontà di attivare i conferimenti, ovvero cedere delega ad altro Convenzionato, ovvero in presenza di comprovate problematiche territoriali.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il CNA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a CNA.

9. RECUPERO DI FRAZIONI METALLICHE A BASE FERROSA (imballaggi e frazioni merceologiche simili) presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione.

In attuazione di quanto previsto ai punti 3.5 e 3.6 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il recupero e il riciclaggio di imballaggi primari e f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione, le parti concordano che le frazioni ferrose risultanti da opportuna separazione, qualora non autonomamente avviate al mercato o al riciclaggio da parte del Convenzionato, potranno essere conferite a CNA, che riconoscerà al gestore dell'impianto i corrispettivi che verranno determinati in ragione della qualità e lavorabilità dei suddetti materiali, sulla base di specifici accordi territoriali sottoscritti dalle parti interessate.

10. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER I SOGGETTI CONVENZIONATI

I Soggetti convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei rifiuti da imballaggio siano essi Comuni e loro Consorzi e/o Unioni oppure altri operatori delegati alla raccolta e al recupero dei rifiuti da imballaggio sono obbligati a trasmettere alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008, tutti i dati e le informazioni relativi a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche simili raccolti nei singoli comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico.

come dettagliatamente riportato nell'allegato A) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando i format conformi a quanto riportato nell'allegato A) e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati ANCI CONAI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

Il mancato invio dei dati e delle informazioni secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo verrà segnalato al Comitato di Coordinamento che valuterà le opportune conseguenze.

11. OBBLIGHI DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI ALLA BANCA DATI ANCI – CONAI PER CNA

Il CNA si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI CONAI, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui all'Accordo Quadro ANCI-CONAI del 23 dicembre 2008 tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati come dettagliatamente riportato nell'allegato B) al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi trimestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili da ANCI, con le seguenti scadenze:

<i>periodo</i>	<i>scadenza</i>
primo trimestre	30 giugno
secondo trimestre	30 settembre
terzo trimestre	31 dicembre
quarto trimestre	31 marzo

ALLEGATO A “Dati convenzionati”

Parte 1 – scheda anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

SEDE LEGALE (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale)

Provincia Cod provincia ...

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

REFERENTE

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod provincia ...

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (€)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convezione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

NOTE:

- la “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci della tabella della “Sezione 2” verranno ripetute qualora gestite con più codici CER.

ALLEGATO B – Dati CNA

Convenzionato	Elenco comuni serviti	Rifiuti di imballaggio conferiti (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivi (€*1000)
.....
.....

ALLEGATO 3

MODELLO DI DELEGA

Comune di: _____

Provincia di: _____

Spett. le
Gestore del servizio*

e p.c. Spett. le
Consorzio Nazionale Acciaio

Luogo _____

Data _____

OGGETTO: Convenzione per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in acciaio

Con la presente Vi autorizziamo, nella Vs. qualità di gestori del servizio, e/o della selezione, in oggetto nel territorio dello scrivente Comune, a sottoscrivere con il Consorzio Nazionale per il riciclo ed il recupero degli imballaggi in acciaio, la relativa Convenzione in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI-CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell' art. 224 comma 5, del D.lgs. 152/06}.

Vi autorizziamo in particolare a percepire i corrispettivi che Vi verranno erogati dal Consorzio Nazionale Acciaio a fronte dei relativi servizi ed in particolare a fronte del conferimento allo stesso Consorzio Nazionale Acciaio dei rifiuti di imballaggio in acciaio raccolti a far data dal _____ sul territorio dello scrivente Comune.

Qualora, per qualsivoglia motivo, dovessimo revocare la presente autorizzazione, ci impegniamo a darne tempestiva comunicazione al Consorzio Nazionale Acciaio che ci legge in copia.

L'efficacia della presente delega è subordinata al rispetto da parte del delegato di tutte le condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, inclusa quella di cui al punto 10. Pertanto il mancato invio dei dati ivi descritti comporterà di diritto la revoca della presente delega e i corrispettivi saranno di conseguenza riconosciuti direttamente al Comune delegante.

Distinti saluti

L'Amministrazione Comunale
Timbro e Firma

**Municipalizzata, Consorzio di Comuni, Azienda di servizi*

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE PROVVISORIA DI DELEGA

Spett. le
Consorzio Nazionale Acciaio
Via G.B. Pirelli, 27
20124 Milano

e p.c. Spett. le
Comune servito

Il sottoscritto rappresentante legale del _____ (1) con sede in
_____ Piazza/Via _____ n° ____ Cap _____
dichiara di svolgere nel Comune di _____
il servizio della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio secondo le modalità di cui all'Allegato
Tecnico dell'Accordo di Programma Quadro ANCI/CONAI.

Il sottoscritto è pertanto titolato a sottoscrivere con il Consorzio Nazionale Acciaio la Convenzione
attuativa dell'Accordo sopra richiamato e a percepire i relativi corrispettivi con decorrenza dal
_____ fino al _____.

La presente sostituisce la delega sino al ricevimento dell'originale per un periodo massimo di 3 mesi

Timbro e firma

(1) Indicare se azienda speciale, consorzio di comuni, impresa privata, etc..

ALLEGATO 5

PROSPETTO INFORMATIVO

Informazioni sul Convenzionato		Parte da compilare
Ragione sociale		
P.IVA / C.F.		
Referente (indicare: responsabile, telefono, fax)	Amm. Del.	
	Dir. Tecnico	
	Dir. Amm.	
Altro (tipo attività, sito internet, ...)		
Certificazioni		<input type="checkbox"/> ISO 9000 <input type="checkbox"/> ISO 14000 <input type="checkbox"/> OHSAS 18000 <input type="checkbox"/>
Informazioni sul sistema di raccolta		Parte da compilare
Comuni presso cui si effettua il servizio		
N° di abitanti coinvolti nel servizio		
Gestore del servizio di raccolta		
Modo di raccolta		<input type="checkbox"/> stradale <input type="checkbox"/> isola ecologica <input type="checkbox"/> porta a porta <input type="checkbox"/> altro
Tipo di attrezzatura		<input type="checkbox"/> container <input type="checkbox"/> cassonetto <input type="checkbox"/> campana <input type="checkbox"/> sacco/bidoncini
Tipologie di raccolta		<input type="checkbox"/> monomateriale (metalli) <input type="checkbox"/> multileggero (plastica-metalli) <input type="checkbox"/> multipesante (vetro-metalli) <input type="checkbox"/> altro
Impianto di selezione utilizzato (indicare anche località e provincia)		
Stima delle quantità di imballaggio in acciaio raccolte (ton/anno)		

ALLEGATO 6

SCHEDA PER LA GESTIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CNA AI SOGGETTI CONVENZIONATI

- **INDICAZIONI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL' IVA**

I corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata da fatturare al Consorzio Nazionale Acciaio devono essere assoggettate all'aliquota IVA ai sensi di legge.

- **DATI PER FATTURAZIONE**

La fatturazione dei corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta dei rifiuti di imballaggi in acciaio deve essere effettuata con **cadenza mensile** e comunque non oltre 60 giorni dalla data di conferimento ed il Consorzio Nazionale Acciaio provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi **a 60 gg. data fattura fine mese**, così come previsto dal punto 7 dell'Allegato Tecnico Imballaggi Ferrosi dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

La descrizione da riportare in fattura dovrà riportare la seguente indicazione:

**“CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO,
CONVENZIONE N° _____ (*) DEL _____”.**

PERIODO DI RIFERIMENTO: _____ / _____ (mese e anno)

() Il n° di convenzione è quello attribuito dal Consorzio Nazionale Acciaio.*

La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:

- data del prelievo del materiale raccolto presso la piattaforma concordata;
- **peso** (ton) **riscontrato a destinazione** (Operatore CNA);
- corrispettivo previsto dalla fascia di qualità stabilita in convenzione (vedi pagina 8);
- n° di formulario del trasporto; **copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura** affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.

- **INDICAZIONI PER FORMULARIO**

Nello spazio riservato alle annotazioni su ogni singolo formulario dovrà essere riportata la **specificazione aggiuntiva**:

**“IMBALLAGGI METALLICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA, COME DA CONVENZIONE N° _____
ANCI/CONAI, ALLEGATO TECNICO ACCIAIO, DEL 23/12/08”.**

Il codice CER da utilizzare per indicare i rifiuti di imballaggio in acciaio trasportati è il **15 01 04** (per i rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti da selezione meccanica è ammesso l'utilizzo del codice CER **19 12 02**).

ALLEGATO 7

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO FERROSI DI COMPETENZA DEL CNA

Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio destinati al contenimento o al confezionamento di altri materiali.

In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:

- Scatolame per alimenti sia per l'uomo che per gli animali (contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc...);
- Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all'igiene personale (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, insetticidi, deodoranti, schiume da barba ecc...);
- Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc...);
- Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc...);
- Scatole in acciaio da confezione regalo (contenenti ad esempio: biscotti, cioccolatini, dolciumi in genere ecc...).